

Il 10 marzo 2017 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato i nuovi modelli per presentare istanza di autorizzazione all'installazione di strumenti di controllo a distanza.

Si tratta di un'autorizzazione che, ai sensi dell'art. 4 Stat. lav., i datori di lavoro che intendano installare strumenti dai quali possa derivare un controllo indiretto a distanza dei lavoratori, sono tenuti a richiedere all'Ispettorato, laddove non sia intervenuto un accordo in sede sindacale.

Nello specifico l'Ispettorato ha pubblicato **4 modelli di istanza**, il primo relativo all'installazione degli impianti audiovisivi, il secondo all'impiego di strumenti di localizzazione satellitare, il terzo si riferisce genericamente all'utilizzo di altri strumenti di controllo ed infine il quarto ha ad oggetto la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.

La precisazione dell'Ispettorato si è resa necessaria a seguito della novella dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che non è stata salutata con favore unanime.

Uno degli argomenti più dibattuti ha riguardato i dubbi interpretativi circa la riconducibilità di uno strumento alla categoria dei c.d. strumenti di controllo piuttosto che a quella degli strumenti di lavoro.

La questione è particolarmente rilevante in quanto la differente qualificazione di questi strumenti incide sulla applicabilità o meno della procedura concertativo-autorizzativa e del vincolo alle esigenze di utilizzo specificatamente individuate dal legislatore; requisiti procedurali e sostanziali che devono ricorrere per la sola installazione degli strumenti appartenenti alla categoria dei c.d. strumenti di controllo. Mettere in pratica tale operazione non è però semplice, in quanto non è possibile dare una risposta definitiva e generale che indichi in via preventiva in quale delle due categorie collocare un apparecchio; la **qualificazione deve viceversa essere condotta con approccio casistico**.

Il nuovo modello per l'installazione del GPS offre l'occasione per tornare sulla tematica,

con un esempio che è stato molto dibattuto, relativo all'installazione di un sistema di localizzazione satellitare su un'autovettura aziendale.

Il nocciolo del problema è capire se in questo caso il GPS possa essere qualificato come uno strumento di controllo piuttosto che come uno strumento di lavoro e di conseguenza verificare se debbano ricorrere o meno i requisiti sostanziali o procedurali necessari per installare i soli strumenti di controllo. In altre parole a seguito della novella dell'art. 4 St. lav. è possibile installare un GPS su un'autovettura senza il necessario esperimento della procedura sindacale o amministrativa oppure no?

A conferma della difficoltà di fornire una definizione ontologica di questi strumenti, **le strutture territoriali del Ministero del lavoro la scorsa estate sono intervenute sulla questione con due note, che hanno fornito soluzioni opposte.** Se da un lato la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, il 10 maggio 2016, ha affermato che "il sistema GPS (pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo) non è da considerare separatamente dall'auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale". Dall'altro la Direzione territoriale di Latina, con una nota dell'11 maggio 2016 ha invece subordinato l'installazione di questi strumenti all'autorizzazione amministrativa.

Per chiarire questi dubbi l'Ispettorato ha pubblicato lo scorso 7 novembre una circolare in cui ha specificato che per quanto attiene alle apparecchiature di localizzazione GPS montate su autovetture, in termini generali, si può ritenere che rappresentino uno strumento aggiunto agli strumenti di lavoro. Pertanto il GPS deve essere qualificato come uno strumento di lavoro solo in casi del tutto particolari, ossia esclusivamente quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere al loro utilizzo ovvero quando la loro installazione sia richiesta da specifiche normative legali o regolamentari.

Con la previsione di uno specifico modello di istanza per richiedere l'installazione di strumenti GPS, l'Ispettorato ha dunque rafforzato quanto già affermato nel mese di novembre dello scorso anno, riducendo ulteriormente la possibilità di qualificare gli strumenti GPS come strumenti di lavoro.

Occorre infatti osservare che l'Ispettorato ha scelto di pubblicare un apposito modello di istanza relativo all'installazione di questi strumenti quando poteva semplicemente farli rientrare in quello dedicato genericamente all'installazione di altri strumenti di controllo a distanza. In altre parole prevedendo un modello apposito per l'installazione di questi strumenti l'Ispettorato pare in un certo senso aver specificato quanto previsto dall'art. 4 St. lav., che nell'individuazione degli strumenti di controllo si limita a far riferimento agli strumenti audiovisivi e agli altri strumenti di controllo a distanza.

Cecilia Delpiano

ADAPT Junior Fellow

 @DelpianoCeciliaScarica il **PDF** 